

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NOVITÀ PER LE DENUNCE DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

L'Inail, con circolare n.10 del 21 marzo, ha comunicato che dal 22 marzo 2016 l'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la "prima assistenza".

Questa semplificazione implica che il datore di lavoro, fermo l'obbligo di trasmettere la denuncia dell'evento all'Inail, è esonerato dall'obbligo della trasmissione del certificato medico, ma resta a suo carico l'indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, telematicamente, dall'Inail mediante applicativi per la consultazione del certificato medico trasmesso per via telematica, in apposita sezione del portale dell'Istituto. La ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.

Nulla cambia, circa gli obblighi del datore di lavoro, in merito al fatto che lo stesso debba inoltrare la denuncia di infortunio all'Istituto entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia. Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all'evento.

È stato inoltre posto a carico dell'Inail l'obbligo di trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa e, quindi, il datore di lavoro è esonerato da tale adempimento relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

Per quanto riguarda gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, l'obbligo di denuncia è posto a carico del titolare dell'azienda artigiana. Nei casi di infortunio occorsi al titolare artigiano, ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

Dal 22 marzo 2016, inoltre, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, si intende assolto, per le tecnopatie indicate nell'elenco di cui all'art.139, D.P.R. n.1124/65, l'obbligo di trasmissione della denuncia ai fini dell'alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate.

Istruzioni per i lavoratori

Il lavoratore in caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso, così assolvendo l'obbligo di:

- dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio;

- comunicare al datore di lavoro stesso la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione. In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Istruzioni per i datori di lavoro

Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale, che è acquisito dall'Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia e reso disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione "Ricerca Certificati Medici", disponibile all'interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi.

I datori di lavoro e i loro intermediari possono consultare nel predetto applicativo la certificazione trasmessa telematicamente all'Inail tramite i seguenti dati obbligatori:

- codice fiscale del lavoratore;
- numero identificativo del certificato medico;
- data di rilascio del certificato medico.

L'applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf. Se in fase di prima applicazione della nuova normativa, il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all'Inail via Pec, questo potrebbe essere non immediatamente disponibile nell'applicativo di consultazione dei certificati. In questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la denuncia telematica indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.

Resta fermo per il datore di lavoro l'obbligo di trasmettere le denunce entro i termini previsti dalla norma, indicando obbligatoriamente nelle stesse, oltre agli altri, i seguenti nuovi dati:

- numero identificativo del certificato medico;
- data di rilascio del certificato medico.

Dal momento in cui il datore di lavoro ha a disposizione gli elementi in questione, decorre il giorno iniziale del termine previsto per l'irrogazione delle sanzioni conseguenti al mancato assolvimento dell'obbligo di denuncia. In attuazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla "data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore" e tale dicitura è stata riportata sia nella modulistica che nell'applicativo delle denunce.

In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via Pec all'Inail), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio, purché di dodici caratteri alfanumerici.

In questo caso, l'applicativo avverte l'utente con apposito messaggio "Non è stato possibile associare la denuncia alla certificazione medica pervenuta all'istituto" e permette l'invio della denuncia.

Nel caso in cui i dati "identificativo certificato" e "data rilascio" non risultassero corrispondenti a quelli processati dai sistemi dell'Inail, questo non rappresenterà motivo di rigetto della denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa.

Inoltre, in attesa delle previste implementazioni all'applicativo per l'invio telematico delle denunce di malattia professionale/silicosi asbestosi è stato predisposto un nuovo modulo (Mod. 101-R.A.) di "Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi" che sostituisce gli attuali modelli 101-Prest. e 101/bis-Prest. scaricabile dal sito www.inail.it – Modulistica. Il nuovo modello contiene una sezione per la "Descrizione della malattia professionale" e una sezione per la "Descrizione della silicosi /asbestosi". Nella prima sono previsti due *box* per l'eventuale denuncia di due diverse malattie. Per un numero di malattie superiori è possibile aggiungere al modulo una nuova sezione "Descrizione della malattia professionale".

Il modulo di Denuncia/comunicazione di infortunio Mod 4 bis Prest. è stato sostituito dal Mod 4. bis R.A..

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma